



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

approvato con deliberazione C.C n. 23 del 22.5.2008
modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 8.9.2010

Articolo 1

In riconoscimento di particolari meriti in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico il Comune di San Maurizio Canavese può conferire l'onorificenza della cittadinanza onoraria del Comune.

Articolo 2

La cittadinanza onoraria può essere conferita a persone che abbiano giovato alla società, dato lustro al nome del Comune ovvero che abbiano compiuto azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Articolo 3

Il conferimento della cittadinanza onoraria avviene in base a delibera del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati.

Articolo 4

Il diritto di proposta spetta al Sindaco, ai consiglieri comunali, ad enti ed istituzioni pubbliche e private presenti nel Comune. Le proposte devono essere formulate per iscritto, allegando il curriculum della persona proposta e precisando le attività o le azioni che abbiano fatto acquisire alla medesima particolare benemerenzza ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, o distinzione per elette virtù civiche. Esse vanno indirizzate al Sindaco.

Il Sindaco trasmette tale documentazione ad una apposita Commissione composta dall'Presidente del Consiglio o suo delegato, e dai capigruppo consiliari, per un parere di ammissibilità e di merito obbligatorio e non vincolante.

Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti in materia.

La proposta definitiva della commissione, corredata della motivazione, verrà sottoposta al Consiglio Comunale.

Articolo 5

In un libro onorario del Comune vengono iscritti i nomi dei cittadini onorati, il motivo dell'onorificenza e la data del conferimento. Il libro onorario è tenuto agli atti della Segreteria.

Articolo 6

La cittadinanza onoraria viene conferita di regola nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

Articolo 7

Il Consiglio Comunale in seduta ed a scrutinio segreti e previo parere della Commissione indicata all'art. 4 può revocare la concessione dell'onorificenza quando si accertino situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità. Per la validità della deliberazione di revoca è richiesta la medesima maggioranza qualificata prescritta per il conferimento. Dell'avvenuta revoca si prende nota nel libro di cui al precedente art. 5.

Articolo 8

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Articolo 9

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini previsti dalla legge.